

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.  
Dott.ssa Maria Sigona

*Maria Sigona*

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

*Filipponeri Cascone*


IL DIRETTORE SANITARIO F.F.  
Dott. Pasquale Granata

*Pasquale Granata*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Salvatore Cirignotta

*Salvatore Cirignotta*

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. **385** del **27 SET. 2012**

DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI \_\_\_\_\_

PROT. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

Esecutiva: SI  
Atto sottoposto a controllo: SI NO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE ALL'AVV. GIAMBATTISTA SCHININA' - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PRESSO TERZI PROMOSSA DALLA S.P.A. INTESA MEDIOFACTORING CONTRO LA EX AUSL 7 ED ALTRI.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
IL DIRETTORE SETTORE  
AFFARI GENERALI E LEGALI  
*Dr. Giovanni Tolomeo*

IL DIRETTORE  
IL DIRETTORE SETTORE  
AFFARI GENERALI E LEGALI  
*Dr. Giovanni Tolomeo*

Il **27 SET. 2012**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Dott. Salvatore Cirignotta, nominato con D.A. n.01390/2012 del 13 Luglio 2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona
- Direttore Amministrativo f.f.
- Dott. Pasquale Granata *Vito Amato*
- Direttore Sanitario f.f.

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal **30 SET. 2012**

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone  
*Filipponeri Cascone*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su Proposta della Direzione Affari generali e Legali , che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

**PREMESSO** che in data 21.06.04, l'Intesa Mediofactoring S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, notificava all'Azienda U.S.L. 7 ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano a mezzo del quale si ingiungeva il pagamento di complessive Euro 399.122,58, asseritamente dovute per il mancato pagamento della fattura n. 92 del 06 agosto 2003 relativa ai lavori di completamento del II° padiglione dell'Ospedale Maggiore di Modica, fattura in realtà pagata alla Casal, impresa cedente del credito vantato dalla Intesa Mediofactoring quale società cessionaria;

**CHE** con la deliberazione n. 2466 del 2.7.04 l'Azienda USL 7 disponeva di proporre opposizione innanzi al Tribunale di Milano avverso detto decreto ingiuntivo, conferendo all'uopo incarico professionale all'Avv. Giambattista Schininà;

**CHE** con la sentenza n. 5471 del Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, depositata il 12.5.05, in accoglimento della opposizione proposta dall'Azienda, il Giudice dichiarava la propria incompetenza territoriale e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto, con condanna alle spese della ricorrente;

**CHE** con atto di riassunzione del predetto giudizio innanzi al Tribunale di Ragusa notificato dalla S.p.a. Intesa Mediofactoring il 30.6.05 al procuratore dell'Azienda, avv. Giambattista Schininà, veniva riavviato il contenzioso innanzi il Tribunale competente;

**CHE** con atto di costituzione in giudizio l'Azienda USL n. 7 , a mezzo dell'Avv. Giambattista Schininà, ha ribadito le difese già avanzate innanzi il Tribunale di Milano, chiedendo il rigetto della domanda e la chiamata in causa della Banca Intesa S.p.a., della Modica S.c.a.r.l., del Fallimento CASAL S.p.a. e della SIEME S.r.l. ;

**CHE** con la sentenza n. 898/2008 del Tribunale di Ragusa, Sezione civile monocratica, deposita il 29.11.2008, il Tribunale, in accoglimento della domanda spiegata dalla S.p.a. Intesa-Mediofactoring condannava l'Azienda al pagamento di Euro 399.122,58 in favore della ricorrente, con gli interessi dal 5.2.2004, oltre alle spese giudiziali, rigettando ogni eccezione e/o richiesta dell'Azienda, sentenza tempestivamente appellata dall'Azienda ed il cui giudizio è tuttora pendente;

**CHE** detta sentenza veniva notificata in forma in forma esecutiva; a cura della S.p.a. Intesa Mediofactoring in data 5.1.2009;

**CHE** con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 11.8.2009 la S.p.a. Mediofactoring pignorava le somme di pertinenza dell'Azienda U.S.L. n. 7 depositate presso la Cassa Regionale Banco di Sicilia fino a concorrenza dell'importo di Euro 474.715,98 oltre interessi successivi e spese;

**CHE** con deliberazione n. 120 del 16.10.2009 l'Azienda, ritenuto che la procedura avviata dalla creditrice appare in contrasto con l'art. 1 – bis della legge 29.1.84 n. 720 (istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici, che prevede espressamente che i pignoramenti e di sequestri a carico dell'Ente si eseguono presso l'istituto cassiere o tesoriere dell'Ente e che sono nulli gli atti di sequestro o pignoramento eseguiti presso le sezioni di tesoreria dello Stato), disponeva di procedere alla proposizione di opposizione alla esecuzione come sopra avviata, conferendo all'uopo incarico all'Avvocato Giambattista Schininà, per continuità di difesa, poiché già incaricato nella complessa azione legale contro la predetta Intesa Mediofactoring;

VISTA la ordinanza del Tribunale di Ragusa, depositata il 8.9.2010 che, in accoglimento della opposizione come sopra proposta dall'Azienda, sospende la esecuzione intrapresa dalla creditrice procedente Mediofactoring Spa nei confronti dell'ASP e dispone la istruzione della causa di opposizione alla esecuzione, fissando il termine di giorni 30 per la introduzione del giudizio di merito, a cura della parte interessata;

VISTO l'atto di citazione notificato il 12.10.2010 dalla Mediofactoring S.p.a. al procuratore costituito dell'Azienda, Avv. Giambattista Schininà, a mezzo della quale la Società richiede il rigetto della opposizione proposta dall'Azienda e la condanna della stessa alle spese;

VISTA la deliberazione n. 2169 del 18.11.2010 a mezzo della quale veniva conferito incarico all'Avv. Schininà di costituirsi anche nel giudizio introdotto da Mediofactoring S.p.a. per controdedurre tempestivamente alle avverse difese,

VISTA la sentenza n. 443/2012 del Tribunale di Ragusa, depositata il 8.9.2012, a mezzo della quale il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiarava la inesistenza del diritto ad agire in executivis in premessa della Mediofactoring S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa; conseguentemente dichiarava la nullità del pignoramento e di tutti gli atti successivi; condannava la Mediofactoring al risarcimento dei danni in favore dell'Azienda da liquidarsi in separata sede ed al pagamento delle spese processuali;

VISTA la nota del 19.9.2012 dell'Avv. Schininà che, nel trasmettere copia della predetta sentenza, in corso di notifica a Controparte, allega la propria parcella professionale redatta in misura conforme alla liquidazione giudiziale del Tribunale di Ragusa;

**PRESO ATTO** che la sentenza è in corso di notifica per la esecuzione avverso la Mediofactoring S.p.a. in danno della quale l'Azienda recupererà le spese giudiziali e che, nel contempo, l'Avv. Schininà ha richiesto la liquidazione delle proprie spettanze;

**SENTITO** il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f. f.f.

#### **DELIBERA**

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Liquidare e pagare la parcella professionale di Euro 11,535,02 al lordo della R.A. dell'Avv. Giambattista Schininà per la difesa della ASP nel giudizio di opposizione alla esecuzione contro la Mediofactoring S.p.a. definito con sentenza n. 443/2012 del Tribunale di Ragusa e meglio descritto in premessa;
- Corrispondere al suddetto avvocato l'importo di Euro 11,535,02 al lordo della R.A. come da relativa fattura da gravare sul conto di costo n. 205020101 denominato "fondo accantonamento per oneri legali su controversie in corso".
- Riservarsi di agire nei confronti della Mediofactoring S.p.a. in caso di mancato pagamento delle spese processuali in favore dell'Azienda, nella stessa misura come sopra liquidata all'Avv. Schininà;
- Riservarsi di agire nei confronti della Mediofactoring S.p.a. per il risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi in separata sede, come disposto nella sopra citata sentenza;

Data _____		Esercizio <u>2012</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	<u>Am. 1151/12</u>		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
<u>ME</u>		<u>ME</u>	